

Al Tribunale di Grosseto
Composizione della crisi da sovraindebitamento - L. 27/01/2012 n. 3^[1]_{SEP}
Debitore istante – Tizio
Liquidazione del patrimonio

Il sottoscritto Sig. Tizio, nato a, residente in, c.f., pec

- elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Grosseto, Piazza Mensini, 2, presso e nello studio dell'avv. Rosanna Andreozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura riportata in calce al presente ricorso,

pec rosannaandreozzi@pec.ordineavvocatigrosseto.com fax 0564418228;

- con la consulenza del Dott. Giovanni Matteucci, pec giovannimatteucci@legalmail.it
- con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

CHIEDE

l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 (con le modifiche apportate dalla L. 221/2012), recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

Il sottoscritto fa presente che

- è titolare di impresa individuale con sede in, partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese della, Numero REA, attività, sezione del registro: piccolo imprenditore, impresa artigiana (*allegato 1*);
- è in stato di sovraindebitamento in quanto ha debiti per un totale di euro **459.150** (quattrocentocinquantanovemilacentocinquanta), a fronte di un risultato di esercizio (ante imposte) 2017 di euro 25.561 e 2018 di euro 45.729 (meno IRPEF euro 13.666 ed IMU euro 478 = euro 31.585) ed un patrimonio utilmente aggredibile di circa euro 3.500.

Al 31.12.2018 il sottoscritto

- non possiede beni immobili (visura catastale, *allegato 2*);
- possiede beni mobili strumentali diversi, per un valore di mercato di circa euro 11.250 (costo storico di acquisto euro 58.957; fondo ammortamento euro 51.899; valore contabile euro 7.057) *allegati n. 3 e 4*;
- possiede un bene mobile registrato, l'autovettura strumentale, immatricolata il 28.06.2010 (ed utilizzata in leasing da quella data), trasferita in proprietà al sottoscritto l'8.7.2015, km. percorsi 260.000, valore di mercato euro 3.000,00 (visura Pubblico Registro Automobilistico, *allegato 5*).

Dispone inoltre in *leasing* (quindi, beni non di proprietà) dei seguenti ulteriori beni strumentali :

- capannone industriale in Via, mq. 130 su due piani fuori terra e piccola corte, valutato euro 153.057 nel 2008 (*allegato 6A e 6B*) ¹, valutabile – in base ai dati OMI ² al 7.2.2019- al massimo in (mq.130 x euro 680) euro 88.400; debito residuo totale del leasing al 31.01.2019 è di euro 115.886; pertanto il valore netto attuale del contratto di leasing è negativo;

¹ Contratto del 14.10.2008, euro 153.057,23, durata anni 18, scadenza rate 01.10.2008 / 01.10.2026; riscatto euro 30.611,45; al 31.01.2019 ammortamento regolare, rata (tasso variabile e comprensiva di IVA) euro 916,94, residue n.93, totale debito residuo euro 85.275,42; valore riscatto euro 30.611; debito residuo totale euro 115.886.

² Agenzia delle Entrate, OMI Osservatorio Mercato Immobiliare, 07.02.2019 Comune di Grosseto, zona suburbana, zona artigianale,

- (documentazione, *allegato 7*), valutabile in euro 4.000 al 31.12. 2018 ³ (leasing finanziario).

Ha inoltre tutti gli altri requisiti previsti dalla legge n. 3/2012 per accedere alla procedura di sovraindebitamento:

- è artigiano, con attività dove il suo lavoro personale è prevalente (occasionalmente si avvale di collaborazioni esterne);
- i ricavi conseguiti nell'ultimo triennio sono inferiori al limite annuo di euro 200.000, di cui all'art. 1 L.F. (ricavi 2015 euro 153.807, 2016 euro 39.818, 2017 euro 50.084, 2018 euro 73.547 (*allegati 8, 9, 10 e 11*));
- l'attivo patrimoniale registrato nell'ultimo triennio è inferiore al limite di euro 300.000, di cui all'art. 1 L.F. (patrimonio 2015 euro 20.000 circa, 2016 euro 20.000 circa, 2017 euro 17.951, 2018 euro 11.250);
- i debiti scaduti sono inferiori al limite di euro 500.000, di cui all'art. 1 L.F. (debiti euro 459.150);
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla predetta legge;
- non ha effettuato atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, eccetto fisiologiche variazioni dei beni strumentali, per altro di valore molto modesto;
- è scapolo e senza prole.

Cause del sovraindebitamento

La ditta ha iniziato l'attività nel 1992 e si è sempre occupata di, operando dapprima nel territorio provinciale di Grosseto poi, a livello nazionale ed anche estero, in comparti merceologici differenziati. Tra i suoi clienti principali:

- in provincia di Grosseto :
- fuori provincia :
- all'estero :

.....

La maggior parte della produzione realizzata è presente sul sito

Il fatturato è stato tendenzialmente crescente tra il 2004 (euro 43.056) ed il 2008 (euro 103.265), in media di euro 100.000 annui tra il 2009 ed il 2012, cresciuto ad euro 283.653 nel 2013 ed euro 235.011 nel 2014. Tale aumento significativo era da ascrivere alla vincita di una gara di appalto bandita nel 2012 da primaria azienda italiana, per la realizzazione di Questo appalto terminava nei primi mesi del 2015 con ripercussioni sui ricavi, che dagli euro 153.275 nel 2015 passavano ad euro 39.818 nel 2016, euro 50.084 nel 2017 ed euro 73.547 nel 2018.

L'azienda, molto sottocapitalizzata, ha in genere fatto ricorso in maniera corretta al credito bancario. Nel 2007 (in una fase espansiva del fatturato), l'azienda, avendone la necessità, chiese ed ottenne un leasing di euro 153.057 e durata di anni 18, per la locazione di un capannone , di mq. 130, vicino ad altre aziende potenziali clienti. L'operazione venne formalizzata nel 2008 e dal 2009 ha comportato canoni di circa euro 1.440 mensili, diminuiti dal 2012 in poi (grazie alla riduzione dei tassi di interesse) fino ad euro 917 mensili al 31.12.2018.

Nel 2008 c'era già arretrato nel pagamento delle imposte. Acquisito nel 2013 l'appalto da primaria azienda nazionale, con conseguente forte aumento dei ricavi, il sottoscritto chiese una serie di dilazioni sui debiti tributari e contributivi:

- 1.2.2013 istanza di rateazione, protocollo ... , rate mensili n.72, capitale euro 187.847, totale rate euro euro 279.299;

³ Contratto del 30.10.2015, euro 9.500,00, rata mensile euro 212,01, durata 48 mesi, scadenza 30.10.2019.

- 23.1.2015 Equitalia Centro spa promosse pignoramento presso terzi ... per euro 33.150 (tributi euro 29.927);
- 16.2.2015 istanza di rateazione, protocollo ... , rate mensili 72, capitale euro 18.095, totale rate euro 20.327;
- 21.4.2015 istanza di rateazione protocollo n. ... (riferita all'istanza di rateazione 01.02.2013 n. ...), rate mensili 85, capitale euro 126.460, totale rate euro 194.500;
- 26.05.2015 istanza rateazione protocollo n. ... , rate mensili 92, capitale euro 141.184, totale rate euro 213.491;
- 11.04.2016 istanza rateazione protocollo n. ... , rate mensili 110, capitale euro 20.216, totale rate euro 24.955;
- 26.09.2016 istanza rateazione protocollo n. ... , rate mensili 38, capitale euro 1.699, totale rate euro 2.024.

Complessivamente furono versati ad Equitalia nel 2013 euro 59.158, nel 2014 euro 104.871, nel 2015 euro 82.862. Venuto meno nel 2015 il lavoro da primaria azienda nazionale, da metà 2016 non c'è stata più la liquidità per pagare gli importi della rateazione fiscale.

Il 27.11.2017 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato un avviso bonario relativo a Unico 2016 (periodo di imposta 2015), di euro 56.761. È stata richiesta la rateizzazione e sono state pagate le prime quattro rate trimestrali (euro 2.838 x 4 = euro 11.352), per cui l'importo residuo al 31.12.2018 è sceso ad euro 45.410.

In data 04.05.2018 è stata depositata l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento all'OCC della CCIAA della Maremma e del Tirreno e, nello stesso giorno, è stata chiesta la definizione agevolata ("rottamazione *bis*") delle cartelle fiscali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest'ultima ha risposto con comunicazione del 6.7.2018, prot. N. , specificando così il complessivo debito gestito dal servizio di riscossione

a) debito residuo al 04.07.2018	euro 351.110
b) debito oggetto di definizione agevolata	euro 220.348
c) debito da pagare per la definizione	euro 133.665
d) debito ESCLUSO dalla definizione agevolata	euro 130.761

A fine 2018, nell'ambito della c.d. "Pace Fiscale", sono entrate in vigore agevolazioni fiscali, tra cui l'annullamento dei carichi fino ad euro 1.000 affidati ad Equitalia dal 2000 al 2010⁴. Il debito fiscale complessivo, in testa al sottoscritto, è così sceso ad euro 370.692, di cui euro 261.545 è la somma dei carichi affidati ad Equitalia entro il 2017. L'importo di euro 261.545 può essere ulteriormente falciato del 90% nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento (Legge di Bilancio 2019, art. 1, c.188)⁵.

Oggetto del presente ricorso è la domanda di liquidazione di tutti i beni dell'istante, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 3/2012.

Esposizione debitoria

ELENCO DEI CREDITORI	Importo (di cui a ruolo)	
INPS	64.707,91	47.065,83

⁴ Art 4 del Decreto fiscale, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", D.L. 23.10.2018, n. 119 (G.U., Serie Generale n. 247 del 23.10.2018), convertito nella L. 17.12.2018, n. 136 (G.U. Serie Generale n. 293 del 18.12.2018). In quest'ultima G.U. anche il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-18&atto.codiceRedazionale=18A08143&elenco30giorni=true

⁵ http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18G0017200000010110001&dgu=2018-12-31&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&art.codiceRedazionale=18G00172&art.num=1&art.tiposerie=SG).

INAIL	834,86	834,86
Agenzia delle Entrate	331.455,50	247.643,61
Regione Toscana	2.281,88	1.159,88
Provincia di Grosseto	1.004,31	1.004,31
Comune di Grosseto	9.508,25	8.948,25
Comune di Firenze	435,54	435,54
Comune di Greve in Chianti	5,88	5,88
CCIAA Maremma Tirreno	227,26	227,26
Prefettura di Grosseto	1,55	1,55
Agenzia Entrate-Riscossione	17.955,00	17.955,00
Banca	30.732,63	
Totale	459.150,57	325.281,97

6.

Per completezza si ripete l'impegno per il leasing immobiliare, contratto il 14.10.2008 (atto a rogito notaio), costo di acquisto del bene euro 153.057, canoni di locazione n. 216 (euro 1.440 mensili nel 2009, euro 917 a dicembre 2018, IVA compresa), anni 18, scadenza rate 01.10.2008 / 01.10.2026, opzione finale di acquisto euro 30.611. Valore del bene al 31.12.2018 euro 88.400 circa. Al 31.1.2019 ammortamento regolare, rata (tasso variabile e comprensiva di IVA) euro 917, residue n.93, totale debito residuo euro 85.281; valore riscatto e. 30.611; debito residuo totale e.115.892. L'impegno complessivo indicato nella Centrale Rischi al 10.2018 era di euro 91.499, che in bilancio non può essere riportato come debito, bensì, per le aziende in contabilità ordinaria, evidenziato nella nota integrativa. Il leasing è garantito, per il 50% dell'esposizione, da fidejussione della Banca Sono in corso contatti con Leasing s.p.a. per ottenere una rinegoziazione del piano di ammortamento del leasing, che dovrebbe permettere una riduzione del canone mensile.

Si evidenzia inoltre un leasing finanziario di circa euro 9.500,00 stipulato il 30.10.2015 con la , mesi 48 (30.11.2015 / 31.10.2019), rata mensile euro 212, per la disponibilità della I carichi pendenti sopra indicati comprendono anche l'avviso bonario relativo a Unico 2016 (periodo di imposta 2015), euro 56.761 al 27.11.2017, per il quale è stata chiesta rateizzazione, pagate 4 rate di euro 2.912 ciascuna, al 31.12.2018 il debito residuo era di euro 45.410. L'importo è riportato per euro 53.923 sul certificato dei carichi pendenti rilasciato dall' Agenzia delle Entrate il 07.01.2019.

Meritevolezza

Per molti anni, causa la sottocapitalizzazione cronica dell'azienda, parte dei debiti fiscali non sono stati pagati, con l'accumularsi di penali e interessi moratori consistenti. Vinto l'appalto con primaria azienda italiana, remunerativo e con certezza delle riscossioni, dal 2013 sono stati fatti numerosi versamenti a favore del fisco:

2013 euro	59.158	2016 euro	35.179
2014 euro	104.871	2017 euro	10.074

⁶ Fonte : estratti conto bancari al 15.04.2019 (*allegato 12*), CRIF al 10.01.2019 (*allegato 13*) e Banca d'Italia, Centrale dei Rischi individuale all'14.12.2018 (*allegato 14*);

AE-R, estratto di ruolo al 18.01.2019 (elenco, *allegato 15*);

AE-R, certificato carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, 07.01.2019 (*allegato 16*), nel cui dettaglio (esclusi i carichi già presenti nell'estratto di ruolo) c'è comunicazione di irregolarità Unico 2016 (euro 53.923; avviso bonario, debito rateizzato e al 31.12.2018 ridotto ad euro 45.410).

2015 euro 82.862 Totale euro **292.146** (elenco, *allegato 17*)

Come già detto, da metà 2016 non fu più possibile effettuare adeguati versamenti a fronte delle rateizzazioni in essere, né pagare i nuovi debiti fiscali maturati. Un tentativo di rimettersi parzialmente in regola è stato compiuto a fine 2017.

Il 27.11.2017 l’Agenzia delle Entrate & Riscossione (AE-R), infatti, notificò comunicazione di irregolarità (avviso bonario) relativo al Modello Unico 2016 (periodo di imposta 2015) di euro 56.761. Venne quindi chiesta la rateizzazione e al 31.12.2018 risultano pagate quattro rate (euro 2.838 x 4 = **euro 11.352**).

Sono sempre stati pagati i collaboratori temporanei ed occasionali, nonché –seppure con alcuni ritardi- la totalità dei fornitori commerciali.

L’accesso al credito bancario è stato giustificato dalla riduzione del fatturato ed è stato successivamente utilizzato in maniera regolare, così come sono sempre stati pagati regolarmente i canoni leasing.

Ciononostante, a seguito dell’incremento repentino del volume di affari e del relativo reddito imponibile, negli esercizi 2013 / 2015 il successivo e conseguente enorme incremento delle obbligazioni tributarie e contributive trovò l’azienda in una fase di contrazione del fatturato e di conseguente crisi di liquidità. Da qui l’accumulo di ritardi nel pagamento delle imposte, con relative penali ed interessi di mora.

Richiesta di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio

Tenuto conto della complessiva debitoria di euro 459.150.

Considerato che il patrimonio aggredibile è costituito da beni strumentali di valore complessivo di circa euro 11.250, il sottoscritto chiede l’accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 3/2012, includendo tra i beni la quota disponibile dei redditi futuri, che conseguirà dalla prosecuzione della propria attività artigianale nei prossimi cinque anni, stimabili in non meno di euro 5.000 annui.

Procedure giudiziali

Pignoramento promosso da Equitalia Centro s.p.a. presso del 23.01.2015 per euro 33.150, **estinto** con pagamento.

Decreto ingiuntivo promosso da s.r.l., euro 7.203 (capitale e. 5.308) oltre interessi, emanato il 22.03.2018, notificato il 24.03.2018; avv. Effettuati pagamenti, debito **estinto** ⁷.

Decreto ingiuntivo promosso da, euro 1.246 (capitale e. 1.000) oltre interessi, emanato il 13.03.2018, notificato il 29.03.2018; avv. Debito **estinto** ⁸.

Fermo amministrativo sull’automobile targata, protocollo ACI del, euro 205,66, promosso dal Comune di per violazione al codice della strada; pagamento effettuato e **revo**ca del fermo amministrativo comunicata in data 26.02.2019 (*allegato 18*).

Spese mensili

Affitto casa	e. 500
Energia elettrica	e. 40
Gas	e. 80
Condominio	e. 20
Tasi	e. 40
Cibo	e. 400
Acqua	e. 40

⁷ s.r.l. (debito **estinto**)

⁸ (debito **estinto**)

Cibo fuori sede (escluse trasferte rimborsate)	e. 100
Telefono cellulare, internet	e. 30
Vestiti	e. 40
Medicinali, spese sanitarie	e. 50
Imprevisti	e. 160
Totale	e.1.500

Conclusioni

Pagati tra il 2013 ed il 2018 euro 303.498 di debiti fiscali e previdenziali pregressi. Pagati tutti i creditori commerciali. Utilizzato in maniera corretta il credito bancario. Risultano debiti complessivi per euro 459.150.

Considerato che la liquidazione immediata del patrimonio oggi utilmente aggredibile darebbe un risultato largamente insoddisfacente, il sottoscritto propone di liquidare tutti i propri beni con le seguenti modalità:

A) versamento a favore dei creditori dei redditi derivanti dalla propria attività lavorativa nell'arco di cinque anni dal deposito della domanda (art. 14-novies, comma 5) detratto il minimo vitale per il proprio mantenimento .

A tal fine il sottoscritto si impegna ad esercitare la propria attività lavorativa secondo modalità idonee al controllo da parte del liquidatore ed a rispettare i vincoli alla propria autonomia gestionale:

i - tutte le movimentazioni finanziarie relative all'attività lavorativa saranno tracciabili e transiteranno in un unico conto corrente bancario (anche tramite carte di debito e di credito, anche prepagate), per il quale il liquidatore sarà delegato ad operare (con potere, pertanto, di controllo e prelevamento delle somme disponibili);

ii - per il proprio sostentamento il sottoscritto preleverà dal suddetto conto corrente, in ciascun mese, una somma non superiore a euro 1.500 (Minimo Vitale);

iii - per investimenti e disinvestimenti superiori agli euro 2.000 e per ogni operazione di natura straordinaria del valore unitario superiore ad euro 2.000 il sottoscritto chiederà la preventiva autorizzazione del liquidatore;

iv - al termine di ogni esercizio fiscale ed al termine della durata della procedura il sottoscritto presenterà senza indugio al liquidatore la documentazione contabile e fiscale attestante il reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi (RN);

v - a seguito della presentazione del rendiconto, di cui sopra, il liquidatore preleverà per le spese della procedura e per i riparti a favore dei creditori la minore somma fra il reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi (RN) e la liquidità disponibile sul conto corrente (LI) (per i rendiconti periodici e non per quello finale sarà comunque assicurata una giacenza minima sul conto corrente di euro 5.000 per capitale circolante);

vi. qualora le disponibilità liquide lo permettano, sulla base di una stima prudenziale dell'andamento della gestione, il Liquidatore potrà effettuare prelevamenti per le spese di procedura e per i riparti a favore dei creditori anche in corso d'anno;

vii - il sottoscritto si impegna alla correttezza nel pagamento di ogni obbligazione tributaria e contributiva e nel pagamento delle proprie obbligazioni pecuniarie personali e aziendali.

Presupposto per la liquidazione dei propri redditi futuri, come sopra esposta, è che il sottoscritto sia autorizzato a conservare i propri beni strumentali, escludendoli dalla liquidazione diretta, in quanto impignorabili ex art. 515 c.p.c. e all'esercizio della propria impresa.

La stima prudenziale è di un risultato a favore della liquidazione di ca. euro 5.000 annui, per un totale di euro 25.000 nel quinquennio;

B) cessione contratto di locazione immobiliare nel quinto anno di durata della procedura, allorché il valore netto del contratto (valore dell'immobile meno debito residuo) sia positivo.

Allo scopo il sottoscritto chiede :

- 1 - di conservare il contratto di leasing finanziario immobiliare;
- 2 - di non avere limitazioni all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico (carte di debito e carte di credito) necessari allo svolgimento della propria attività di impresa (per pagare i voli aerei ed effettuare le prenotazioni degli alberghi nei frequenti spostamenti che effettua, anche all'estero);
- 3 - di nominare come liquidatore lo stesso gestore della crisi.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, art. 76 dichiara che quanto sopra esposto corrisponde al vero.

Con osservanza.

Avv. Rosanna Andreozzi

Tizio

Grosseto, 23.4.2019

Allegati

- 1 - Visura al Registro delle Imprese, 26.01.2018
- 2 - Visura catastale 02.01.2019
- 3 - Inventario (Elenco beni strumentali, valore di mercato)
- 4 - Inventario (Elenco beni ammortizzabili)
- 5 - Visura al Pubblico Registro Automobilistico 27.9.2017.
- 6A e 6B - Contratto locazione finanziaria immobiliare 14.10.2008
- 7A e 7B - Contratto locazione finanziaria con s.r.l. 30.10.2015
- 8 - Dichiarazione redditi periodo di imposta 2015
- 9 - Dichiarazione redditi periodo di imposta 2016
- 10 - Dichiarazione redditi periodo di imposta 2017
- 11A e 11B - Risultati di esercizio 2015, 2016, 2017 e 2018
- 12 - Estratti conto bancari al 15.04.2019
- 13 - Crif al 10.01.2019
- 14 - Banca d'Italia, Centrale dei Rischi individuale al 10.2018
- 15 - Sintesi dell'estratto di ruolo delle cartelle fiscali di pagamento al 18.1.2019
- 16 - Agenzia delle Entrate - Riscossione, certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, 7.1.2019
- 17 - Elenco pagamenti fiscali effettuati dal 05.02.2013 al 28.12.2017
- 18 - Stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di certificazione
- 19 - Elenco dei creditori
- 20 - Dichiarazione Iva anno d'imposta 2016
- 21 - Dichiarazione Iva anno d'imposta 2017
- 22 - Dichiarazione Iva anno d'imposta 2018
- 23 - Dichiarazione redditi periodo di imposta 2018
- 24 - Liquidazione compenso O.C.C. (prima fase pre-liquidatoria)
- 25 - Relazione particolareggiata OCC ex art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3/2012



**Tribunale di Grosseto
Sezione Fallimentare**

Indebitato: **Tizio**

O.C.C.: **O.C.C. della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Proc. N.)**

Gestore: **Dott. Gabriele Baccetti**

Relazione particolareggiata Organismo di Composizione della Crisi
art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3/2012

Il sottoscritto Gabriele Baccetti, Dottore Commercialista con studio in Grosseto, Viale Sonnino 11, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Grosseto – Sezione A con il n. 73, nonché al Registro dei Revisori legali al n. 2703, codice fiscale BCC GRL 58B27 H417C, tel. 0564 413491, cell. 392 9710356, e-mail gabriele.baccetti@gmail.com, p.e.c

nominato Gestore della crisi da sovraindebitamento nel Procedimento n. in relazione al sovraindebitamento del debitore:

Tizio, nato a il, residente in, Via, cod. fisc., p.e.c.;

rilascia la presente relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 in relazione alla domanda di Liquidazione del patrimonio presentata dal debitore, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza Mensini n. 2, presso e nello Studio dell' Avvocato Rosanna Andreozzi. cod. fisc. NDRRNN73M52E202N, p.e.c. rosannaandreozzi@pec.ordineavvocatigrosseto.com, del Foro di Grosseto, dalla quale è rappresentato e difeso.

1. Dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi di professionalità e indipendenza

Lo scrivente dichiara di possedere tutti i requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza, nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità, previsti per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi.

In particolare lo scrivente Professionista dichiara:

- di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, essendo iscritto nel registro dei revisori legali e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 28, comma 3, L.F. con riferimento al debitore;
- di essere indipendente in quanto non legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- di non avere prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di non vantare crediti verso il debitore per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico;
- di non avere altri rapporti con terzi tali da comprometterne l'indipendenza.

2. La domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter Legge 3/2012 presentata dal debitore

Il debitore ricorrente aveva in animo, al momento in cui ha presentato istanza all'O.C.C. per la nomina di un Gestore della crisi, di presentare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3/2012.

Successivamente, a seguito di una approfondita analisi della situazione debitoria, del patrimonio del debitore e della sua capacità finanziaria di sostenere obbligazioni di pagamento future, è stata considerata preferibile la procedura di liquidazione del patrimonio.

La domanda, tuttavia, non si basa sulla liquidazione immediata dei beni del debitore, in quanto detti beni, come si dirà infra, sono tutti beni strumentali per l'esercizio della professione del debitore (rectius: attività artigianale) quale produttore di audiovisivi.

La proposta, pertanto, si basa sulla capacità di reddito che il debitore indubbiamente possiede, salva l'alea ineliminabile di ogni attività economica, ove liberato dall'oppressione del sovraindebitamento.

Al fine di offrire al ceto creditorio il massimo soddisfacimento possibile, il debitore propone di estendere il piano di liquidazione lungo l'arco temporale di 5 anni, durante i quali si impegna a mettere a disposizione, per le spese della procedura ed i riparti a favore dei creditori, le risorse finanziarie che genererà dalla propria attività, sotto la sorveglianza del Liquidatore, sottoponendosi ad una serie di vincoli riguardo alla gestione finanziaria della propria attività professionale e impegnandosi alla correttezza nell'adempimento di ogni obbligazioni relativa e conseguente.

Infine, in prossimità della scadenza dell'arco temporale del piano di liquidazione, il debitore prevede di cedere un contratto di locazione finanziaria immobiliare, che in quel momento avrà verosimilmente un valore netto attivo (valore venale meno debito residuo) significativo.

Allo scopo il debitore formula anche una serie di richieste che risultano coerenti con la proposta di liquidazione del patrimonio, in particolare chiede:

- a) di conservare il contratto di leasing finanziario immobiliare,
- b) di non avere limitazioni all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito, necessari allo svolgimento della propria attività d'impresa (per pagare i voli aerei ed effettuare le prenotazioni degli alberghi nei frequenti spostamenti che effettua, anche all'estero),
- c) di nominare come Liquidatore lo stesso Gestore della crisi.

2.a Ammissibilità della domanda di liquidazione

Si ritiene che la domanda di liquidazione dei beni possa essere estesa legittimamente anche ai redditi futuri, anch'essi beni nell'accezione degli artt. 810 e 820 c.c., così come ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

Inoltre questa interpretazione della norma è coerente con il chiaro favore del legislatore verso il *fresh start* del debitore sovraindebitato.

La problematica relativa al controllo dell'attività lavorativa autonoma gestita dal debitore viene affrontata con poche, ma efficaci regole:

- i. tracciabilità delle movimentazioni finanziarie relative all'attività lavorativa su unico conto corrente bancario con delega bancaria al Liquidatore
- ii. prelievo da parte del debitore del minimo vitale di max Euro 1.500 al mese
- iii. autorizzazione preventiva del Liquidatore per investimenti e disinvestimenti superiori agli Euro 2.000 e per ogni operazione di natura straordinaria del valore unitario superiore ad Euro 2.000
- iv. obbligo di rendiconto periodico del debitore con evidenza del reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi
- v. prelievi periodici del Liquidatore per le obbligazioni della procedura nella misura del minore importo fra il reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi e la liquidità disponibile

vi. possibilità per il Liquidatore di effettuare prelevamenti straordinari per le obbligazioni della procedura sulla base di stime prudenziali

vii. impegno del debitore alla correttezza per ogni obbligazione personale e aziendale, tributaria e contributiva

In ogni caso la migliore garanzia di lealtà e correttezza è fornita dall'obiettivo del debitore, che è l'esdebitazione. Tale risultato non sarà conseguibile per l'indebitato qualora il Liquidatore non avrà accertato un comportamento coerente con la *chance* che l'ordinamento gli ha concesso.

Dal punto di vista della convenienza economica per i creditori e della opportunità sociale, non v'è dubbio che permettere al debitore di continuare la propria attività lavorativa costituisce una soluzione preferibile alla cessazione dell'attività stessa con l'immediata liquidazione dei beni strumentali. Tale operazione, infatti, nel mentre produrrebbe un magro risultato in termini finanziari, negherebbe al debitore la propria fonte di sostentamento, con grave nocimento personale e probabile generazione di disagio sociale.

La sottrazione dei beni strumentali alla liquidazione diretta dei beni è permessa dallo stesso art. 14-ter, comma 6, lettera d) laddove non comprende nella liquidazione le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, fra le quali sono sicuramente annoverabili i beni strumentali, quali cose mobili relativamente impignorabili ex art. 515, comma 3 c.p.c.. Allo stesso modo è ammissibile la continuazione della gestione dell'impresa per analogia con l'istituto fallimentare dell'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F..

Per quanto riguarda la posticipazione della cessione del contratto di locazione finanziaria immobiliare, si evidenzia che a) la conservazione del contratto di locazione finanziaria equivale sostanzialmente al pagamento di un canone di locazione immobiliare e b) il contratto acquista progressivamente valore nel tempo con il pagamento delle rate mensili e il conseguente ammortamento del capitale residuo. Tale posticipazione, pertanto, risponde a criteri di ragionevolezza e convenienza per la procedura.

3. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'impresa individuale artigiana Tizio risulta iscritta al repertorio economico amministrativo dal 1992 (Numero REA) e dal 1996 nel Registro delle Imprese (Codice fiscale e numero d'iscrizione:) con la qualifica di Piccolo imprenditore, annotata con la qualifica di Impresa artigiana.

L'attività esercitata è quella di (Codice:) di

Come si legge nel sito web della ditta questa "... produce da oltre 25 anni"

Lo stesso sito web riporta alcuni clienti di Tizio, fra i quali risultano enti pubblici e società di notevole importanza, segno di un livello professionale indubbiamente ragguardevole.

In effetti anche il volume d'affari conseguito ha registrato, in epoche recenti, valori sicuramente significativi per un freelance.

Conto Economico	2014	2015	2016	2017	2018	media
Ricavi	237.614	156.199	44.364	50.781	75.168	112.825
Utile	104.184	71.418	6.708	24.314	45.647	50.454
Utile / Ricavi	44%	46%	15%	48%	61%	45%

Purtroppo la notevole varianza del fatturato, non accompagnata da una patrimonializzazione solida dell'impresa ed in assenza di una reale pianificazione finanziaria, hanno messo in difficoltà il debitore, che ha così accumulato debiti fiscali crescenti, sia a causa dell'elevata pressione fiscale, sia a causa della progressiva sedimentazione di interessi e sanzioni per omessi versamenti.

A seguito del repentino calo di fatturato nel 2016, dopo alcuni anni floridi, Tizio ha tentato di ricorrere al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie più necessarie, e ha tentato di procrastinare quanto più possibile il debito fiscale e contributivo con dilazioni e rottamazioni. Ma il debito fiscale aveva ormai raggiunto livelli non sostenibili, da qui l'esigenza di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.

4. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

Qualora il debitore avesse avuto la possibilità di distribuire i propri redditi in più anni, senza subire gli effetti perversi della tassazione progressiva in presenza di redditi variabili, probabilmente avrebbe potuto fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni tributarie e contributive.

In assenza di programmazione finanziaria e, tantomeno, di pianificazione fiscale, il debitore è stato letteralmente investito da obbligazioni fiscali per lui insostenibili.

5. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni

Il debitore si è trovato in uno stato di necessità tale, per cui ha protetto la propria attività professionale, che costituisce la sua unica fonte di sostentamento, ed ha posposto il versamento di tributi, contributi e relative sanzioni.

Con altri creditori, fornitori e banche, è sempre stato solvibile, tranne che in alcuni recenti casi isolati.

6. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'esame della documentazione non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Lo scrivente Gestore della crisi ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, in parte ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l'istante, risulta completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

8. Ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti

La debitoria fiscale e contributiva del debitore è in gran parte cristallizzata nei ruoli consegnati all'AdE-Riscossione. I debiti più recenti sono desumibili dalle dichiarazioni degli ultimi anni d'imposta, allegate alla domanda:

Anno imposta	2016	2017	2018	2019
Irpef (RN34)	162,00	5.408,00	13.666,00	
Addizionale regionale (RV7)	75,00	352,00	695,00	
Addizionale comunale (RV15)	42,00	198,00	320,00	
Iva (VL32)		5.948,00	8.973,08	1.143,86
Irap (IR21)	0,00	527,00	2.000,00	
Inps (min. RR2)	2.975,00	3.669,00	1.646,08	
Inps (ecc. RR2)	0,00	2.237,00	7.115,00	
Mod. 770	432,39	90,84	50,00	
Totali	3.686,39	18.429,84	34.465,16	1.143,86
Totale Generale				57.725,25

9. Attestazione fattibilità del piano

Pur considerando l'alea legata all'andamento di ogni attività professionale e, nello specifico, dell'attività svolta dal debitore, si considera non solamente socialmente opportuno, ma anche

economicamente conveniente per i creditori permettere al debitore di conservare la propria attività lavorativa, sia per il proprio sostentamento economico che per la migliore soddisfazione possibile dei creditori stessi.

Sulla base dei risultati pregressi conseguiti dal debitore è possibile stimare i risultati attesi nel periodo della liquidazione come segue:

Anno	1	2	3	4	5	
Ricavi	85.000	95.000	105.000	115.000	125.000	525.000
Utile	38.250	42.750	47.250	51.750	56.250	45%
Contributi	-9.180	-10.260	-11.340	-12.420	-13.500	24%
Tributi	-7.417	-8.873	-10.329	-11.785	-13.242	
	19%	21%	22%	23%	24%	#
Reddito disponibile	21.653	23.617	25.581	27.545	29.508	127.904
Liquidazione leasing					34.217	34.217
Minimo vitale	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000
Per la procedura	3.653	5.617	7.581	9.545	45.725	72.121
Prededuzione (*)	-3.653	-4.147	-1.000	-1.000	-2.800	-12.600
Riparti a creditori		-1.470	-6.581	-8.545	-42.925	-59.521

(*) *Compenso gestore / OCC Euro 5.800 + Compenso Liquidatore / OCC Euro 5.800 + Onorario Avvocato Euro 1.000*

Il totale dei sovraredditi (Reddito disponibile – Minimo vitale) attesi dalla gestione dell'attività del debitore, e del reintro stimato (Valore di mercato - Capitale residuo) dalla vendita del contratto di locazione finanziaria immobiliare è pari ad Euro 72.121, somma a disposizione della procedura per il pagamento delle spese e per i riparti ai creditori. Il riparto ai creditori raggiungerebbe in tal modo la complessiva somma di Euro 60.121, pari al corrispettivo della vendita del contratto, Euro 34.217, più l'importo di Euro 25.304, corrispondente salvo approssimazione alla stima del debitore (Euro 5.000 anno).

Sulla base di quanto esposto lo scrivente Gestore della crisi, nominato dall'O.C.C. della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'art. 9, comma 2 e art. 15, comma 6 Legge 3/2012, attesta la fattibilità della proposta Liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter e ss. Legge 3/2012 presentato dal signor Tizio.

In fede.

Grosseto, 23 aprile 2019

Il Gestore della crisi
Dott. Gabriele Baccetti

Il Tribunale di Grosseto
Sezione civile

Proc. n. VG

Il giudice dott.ssa Claudia Frosini

In ordine alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui in oggetto; osserva

- il soggetto richiedente è in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co.2 L.3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Baccetti) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di quest'ultimo ad adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della comanda;
- la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c.2 lett. A e B; ed in particolare, sotto quest'ultimo profilo deve rilevarsi come, seppur in astratto non rappresenti motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, come nel caso di specie, proprietario di alcun bene, mobile o immobile al momento della presentazione della domanda ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usufruire come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori, nella specie l'elemento che, in concreto, orienta il giudizio nel senso dell'ammissibilità della procedura è consentito dalla possibilità, per l'istante, di poter accedere al beneficio della cosiddetta "pace fiscale" che gli consentirebbe, infatti, in caso di accesso alla procedura di liquidazione, di poter usufruire della falcidia – nella misura del 90%- del debito tributario iscritto al ruolo, che costituisce la parte più rilevante dell'indebitamento complessivo dell'istante (cfr. art. 1 comma 188 legge di bilancio 2019);
- per il resto la misura, obiettivamente esigua, indicata per il soddisfacimento del restante ceto creditorio, costituirà oggetto di autonoma valutazione ai fini del –diverso giudizio- in ordine alla possibilità, per l'odierno istante, di poter usufruire del beneficio dell'esdebitazione all'esito della procedura;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I compensi dell'OCC sono liquidati in base ai parametri di cui all'articolo 16 del DM 202/2014.

P.Q.M.

- Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni dell'impresa individuale Tizio;
- nomina liquidatore il dott. Gabriele Baccetti;
 - dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - dispone che la domanda ed il presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della legge n. 30/6/2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Grosseto, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;
 - ordina la trascrizione del decreto nei nodi di legge a cura del liquidatore;

- fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, oltre ai beni strumentali all'esercizio di impresa;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore;
- esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta solo dal medesimo, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di euro 1.200,00 netti mensili;
- dispone che tutte le movimentazioni finanziarie relative all'attività lavorativa svolta vengano tracciate su un conto corrente bancario con delega al liquidatore, al quel il debitore dovrà fornire comunque un rendiconto semestrale;
- dispone che il debitore possa utilizzare carte di credito o di pagamento nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa, dovendo a tal fine provvedere ad una rendicontazione semestrale al liquidatore dei giustificativi di spesa;
- liquida all'OCC l'importo complessivo di euro 5.800,00, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso spese nella misura del 10%.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Grosseto, 29.4.2019

Il giudice
Claudia Frosini

Tribunale di Grosseto
E' copia conforme all'originale
Grosseto, 30 APR. 2019
Il Funzionario Giudiziario

.....